

## Repubblica del Guatemala

Questa scheda Paese è stata aggiornata all'11/03/2020

La Repubblica del Guatemala ha depositato gli strumenti per l'accessione alla Convenzione de L'Aja n.33 del 29 maggio 1993 il 26 novembre 2002 e il 1° marzo 2003 è entrata in vigore.

## Referenti per l'adozione internazionale

### Autorità Centrale

**Consejo Nacional de Adopciones (CNA)** [Consiglio nazionale delle adozioni]

7a. Avenida 6-68, zona 9, Città del Guatemala

e-mail [cna@cna.gob.gt](mailto:cna@cna.gob.gt)

sito web [www.cna.gob.gt](http://www.cna.gob.gt)

Ambasciata della Repubblica del Guatemala in [Italia](#)

Ambasciata d'Italia nella [Repubblica del Guatemala](#)

Ricerca Enti Autorizzati in Repubblica del Guatemala

## Compiti e funzioni dell'Autorità Centrale

- garantisce il diritto del minore a vivere con la propria famiglia biologica o, laddove ciò non sia possibile, in un altro ambiente familiare idoneo;
- assicura la protezione del minore durante tutta la procedura di adozione;
- raccoglie, conserva e scambia tutte le informazioni relative alla situazione del minore e alla coppia, necessarie per concludere la procedura di adozione;

## SCHEDE PAESE CAI-IDI TEMPLATE

- assicura che sia verificata l'impossibilità di una adozione nazionale per il minore, che ha sempre la precedenza su quella internazionale, prima di autorizzare quest'ultima;
- supervisiona tutte le fasi della procedura di adozione del minore così da garantire che vengano rispettate le disposizioni di legge;
- accredita e autorizza gli enti dei Paesi stranieri ad operare nella Repubblica del Guatemala.

### **Procedura adottiva**

Per maggiori informazioni sulla procedura prevista dalla normativa italiana: [e-tutorial sull'adozione internazionale CAI](#)

#### **Requisiti delle coppie adottanti**

Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa locale che sono validi per le coppie adottive italiane solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana.

- coppie eterosessuali sposate o in un'unione di fatto dichiarata conforme alla legislazione guatemalteca a condizione che entrambi siano d'accordo all'adozione (art. 13, comma 1 del Decreto 77-2007);
- persone singole quando sia nel superiore interesse del minore (art. 13, comma 2 del Decreto 77-2007);
- differenza di età con il minore non inferiore a venti anni (art. 14, comma 1 del Decreto 77-2007);
- possesso delle qualità previste dalla legge e di valide qualità morali e socioculturali, nonché delle abilità necessarie a consentire il pieno sviluppo del minore (art. 14, comma 1 del Decreto 77-2007); tale idoneità ad adottare è stabilita e poi certificata

## SCHEDE PAESE CAI-IDI TEMPLATE

attraverso un processo di valutazione che include una relazione psicosociale riguardante aspetti giuridici, economici, psicologici, medici, sociali e personali (art. 14, comma 2 del Decreto 77-2007);

La legge del Guatemala indica altresì i casi in cui non è possibile adottare:

- presenza di malattie fisiche, disturbi mentali e della personalità, tali da rappresentare un rischio per la salute, la vita, l'integrità e il pieno sviluppo del minore (art. 16, comma 1, lett a) del Decreto 77-2007);
- dipendenza fisica o psicologica da farmaci che non siano stati prescritti da un medico e da qualsiasi altra sostanza che crea dipendenza (art. 16, comma 1, lett b) del Decreto 77-2007);
- condanna per reati contro la vita, l'integrità fisica, la sessualità e la libertà delle persone (art. 16, comma 1, lett c) del Decreto 77-2007);
- mancanza dell'espresso consenso di uno dei coniugi o di una delle parti dell'unione di fatto (art. 16, comma 1, lett d) del Decreto 77-2007);
- decadenza dalla responsabilità genitoriale, o quando essa sia stata limitata o sospesa fino a quando il giudice competente non ne disponga eventualmente la reintegrazione (art. 16 comma 1, lett f) del Decreto 77-2007).

### **Requisiti dei minori adottandi**

- minori orfani o abbandonati (art. 12, comma 1, lett. a) del Decreto 77-2007);
- minori per i quali una sentenza ha dichiarato di essere stato violato il loro diritto alla famiglia (art. 12, comma 1, lett. b) del Decreto 77-2007);
- minori i cui genitori biologici siano stati dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale in seguito ad un provvedimento giudiziario (art. 12, comma 1, lett. c) del Decreto 77-2007);

## SCHEDE PAESE CAI-IDI TEMPLATE

- minori i cui genitori biologici abbiano volontariamente espresso la volontà di inserirli nel circuito dell'adozione (art. 12, comma 1, lett. d) del Decreto 77-2007).

La legge guatemalteca specifica altresì che:

- le fratrie dichiarate adottabili non possono essere separate prima o durante la procedura di adozione e devono essere adottate insieme, tranne che per giustificati motivi, tenendo conto del loro superiore interesse (art. 12, comma 2 del Decreto 77-2007).

### **Passaggi della procedura**

- la coppia conferisce l'incarico di avviare la procedura di adozione internazionale ad un ente autorizzato, il quale trasmette il fascicolo della coppia al CNA;
- tra le coppie che hanno fatto domanda di adozione, il CNA sceglie quella ritenuta maggiormente idonea a prendersi cura del minore; tale scelta interviene entro un periodo di dieci giorni dalla data della domanda, dando priorità al collocamento del minore presso una famiglia guatemalteca laddove ciò sia possibile; in caso contrario inizia la procedura di adozione internazionale sempre nel superiore interesse del minore (art. 43, comma 1 del Decreto 77-2007);
- il CNA verifica che in ogni fase della procedura di adozione venga rispettato quanto previsto nella legge (art. 43, comma 3 del Decreto 77-2007);
- la coppia riceve la proposta di abbinamento con un minore e, se la accetta, deve esprimere il suo consenso in forma scritta prima del periodo di socializzazione, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'abbinamento stesso (art. 44, comma 1 del Decreto 77-2007);
- ricevuta l'accettazione dell'abbinamento, il CNA autorizza un periodo di socializzazione tra il minore e la coppia non inferiore a cinque giorni (art. 44,

## SCHEDE PAESE CAI-IDI TEMPLATE

comma 2 del Decreto 77-2007); il CNA deve informare il Tribunale della famiglia competente dell'inizio del periodo di convivenza e socializzazione (art. 44, comma 3 del Decreto 77-2007);

- due giorni dopo la fine di questo periodo il CNA ascolta il minore, quando la sua età e maturità lo consentano, affinché esprima il proprio consenso all'adozione in forma scritta (art. 45 del Decreto 77-2007);
- l'équipe multidisciplinare del CNA redige entro tre giorni dalla fine del periodo di socializzazione, una relazione riguardante la qualità della relazione stabilita (art. 46 del Decreto 77-2007);
- perché possa essere decisa l'adozione, è necessario che il minore sia autorizzato dalle autorità guatemalteche a lasciare il Paese con la coppia, nonché che sia stato concesso il visto italiano al minore per consentirgli di entrare in Italia (art. 47 del Decreto 77-2007);
- a conclusione della procedura amministrativa il CNA decide entro cinque giorni sull'adozione e trasmette l'intero fascicolo al Tribunale della famiglia (art. 48 del Decreto 77-2007);
- il Tribunale, accertata la correttezza della procedura e verificato l'esito positivo della valutazione dell'équipe, emette la sentenza di adozione (artt. 49-50 del Decreto 77-2007);
- la sentenza è appellabile entro i tre giorni successivi alla notificazione della stessa (art. 51 del Decreto 77-2007); trascorso questo periodo, il giudice ordina la registrazione dell'adozione nel Registro civile corrispondente, concedendo la custodia del minore ai fini dell'immigrazione e adozione all'estero (artt. 53 e 55 del Decreto 77-2007);

## SCHEDE PAESE CAI-IDI TEMPLATE

- una volta ottenuti tutti i documenti necessari il minore può lasciare la Repubblica del Guatemala con la coppia.

### Post-adozione

L'ente autorizzato trasmette al CNA in Repubblica del Guatemala le relazioni concernenti l'integrazione del minore che devono essere redatte con cadenza semestrale per i due anni successivi all'adozione (art. 70 del Regolamento n. 182).

### Normativa di riferimento

- [Decreto n.77-2007- Ley de adopciones](#) [Decreto n. 77 del 2007- Legge sulle adozioni];
- [Reglamento de la Ley de adopciones n.182-2010](#) [Regolamento n. 182 del 2010 relativo alla Legge sulle adozioni].

### Link e allegati

- UN, Committee on the Rights of the Child, [Consideration of reports submitted by States parties under article 44 of the Convention, Combined fifth and sixth periodic reports, Guatemala](#), CRC/C/GTM/5-6, 28 February 2017;
- UN, Committee on the Rights of the Child, [Concluding observations on the combined fifth and sixth periodic reports of Guatemala](#), CRC/C/GTM/CO/5-6, 28 February 2018.